
aprile 2025Rivista telematica quadrimestrale

Direttori

Giuseppe Corasaniti

Franco Paparella

Strumenti finanziari e fiscalità

Brevi riflessioni sulla nuova disciplina dei redditi finanziari e d'impresa

Franco Gallo

Alcune riflessioni sull'auspicabile riforma del regime impositivo dei redditi finanziari

Giuseppe Corasaniti - Franco Paparella

I redditi di capitale nel quadro della riforma tributaria

Laura Castaldi

Considerazioni a margine dei principi di delega per una categoria unitaria dei redditi di natura finanziaria

Valeria Mastroiacovo

Le crypto-attività non finanziarie

Maria Pierro

Verso l'unificazione dei redditi finanziari. Il ruolo degli intermediari e i regimi di tassazione

Antonio Marinello

Il prelievo sostitutivo e la rideterminazione del valore delle partecipazioniPier Luca Cardella

Profili internazionali ed europei nella Riforma fiscale dei redditi finanziari: l'inerzia del legislatore e la supplenza della giurisprudenza

Giuseppe Marino e Andrea Monaci

Il regime fiscale degli strumenti finanziari digitali

Alessandra Sanelli

Il regime fiscale dei contratti di affidamento fiduciario

Fabio Marchetti

Sulla disciplina dei dividendi nell'imponibile Irap delle banche

Roberto Schiavolin

Acquisto di azioni proprie e abuso del diritto

Stefano Zagà

Autonomia patrimoniale del fondo e «limiti» alla responsabilità tributaria della società di gestioneFrancesca Fassò

Strumenti finanziari e fiscalità SFEF

aprile 2025 - numero I

Direttori

Giuseppe Corasaniti (Università di Brescia)

Franco Paparella (Sapienza Università di Roma)

Comitato scientifico

Franco Gallo (Presidente emerito Corte Costituzionale), Fabio Addis (Sapienza Università di Roma), Luigi Ardizzone (Università di Brescia), Iliaria Bonafé (Sapienza Università di Roma), Cristian Carini (Università di Brescia), Laura Castaldi (Università di Siena), Eugenio Della Valle (Sapienza Università di Roma), Pierpaolo Ferrari (Università di Brescia), Andrea Giovanardi (Università di Trento), Maurizio Logozzo (Università Cattolica del Sacro Cuore), Giuseppe Marini (Università Roma tre), Giuseppe Marino (Università Statale di Milano), Valeria Mastroiacovo (Università di Foggia), Maurizio Sebastiano Messina (Università di Verona), Mario Notari (Università commerciale Luigi Bocconi), Paolo Panteghini (Università degli Studi di Brescia), Paola Paoloni (Sapienza Università di Roma), Maria Cristina Pierro (Università dell'Insubria), José Andres Rozas (Universidad de Barcelona), Livia Salvini (LUISS Guido Carli), Paola Severino (LUISS Guido Carli), Paola Musile Tanzi (Università di Perugia), Antonio Uricchio (Università Aldo Moro di Bari), Aberto Venturelli (Università di Brescia), Giuseppe Zizzo (LUIC Castellanza)

Coordinatori del Comitato di redazione:

Pier Luca Cardella (Sapienza Università di Roma), Francesco Farri (Università di Genova), Antonio Marinello (Università di Siena), Andrea Quattrocchi (Università Cattolica del Sacro Cuore)

Comitato di redazione ristretto:

Lucrezia Valentina Caramia (Università Aldo Moro di Bari), Marco Fanti Rovetta (Università di Brescia), Clara Farella (Università di Milano Bicocca), Adriano Fazio (Università dell'Insubria), Francesca Fassò (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alessia Funari (Università di Torino), Silvia Marinoni (Università di Brescia), Edgardo Bartolazzi Menchetti (Università del Salento)

Comitato di redazione:

Giulia Abruzzese (direttore politiche fiscali di Confindustria), Alessandro Albano (Avvocato in Bologna), Marzio Albonico (Banca Generali), Valentino Amendola Provenzano (Deutsche Bank spa), Massimo Antonini (Avvocato in Roma), Federico Berardelli (Banca Mediolanum S.p.A.), Michela Bianchi (commercialista in Roma), Antonio Borghetti (Università degli Studi di Brescia), Federica Bossi (Banca Generali), Sabrina Capilupi (Assonime), Michele Casò (Dottore commercialista in Milano), Giovanni Consolo (Università commerciale "Luigi Bocconi"), Federico Cornelli (Consob), Paolo Damiani (Banca Patrimoni Sella), Paolo de' Capitani di Vimerate (Avvocato in Genova), Piercosimo De Raza (Avvocato in Lecce), Paolo di Felice (Banca Pictet), Marco Di Siena (Avvocato in Roma), Roberto Egori (Avvocato in Milano), Gabriele Escalar (Avvocato in Roma), Franco Fondi (dottore commercialista e coordinatore del gruppo fiscale della AMF Italia - Associazione Intermediari Mercati Finanziari AMF), Emanuela Fusa (Dottore commercialista in Milano), Lorenzo Galeotti Flori (Dottore commercialista in Firenze), Carlo Galli (Dottore commercialista in Milano), Paola Giachetto (FinecoBank S.p.A.), Andrea Giannelli (Università commerciale "Luigi Bocconi"), Massimiliano Giorgi (Sapienza Università di Roma), Roberta Grappiolo (Commissione Europea), Daniele Imbruglia (Sapienza, Università di Roma), Arianna Immacolato (Assogestioni), Ignazio La Candia (Dottore commercialista in Milano), Alessandro Longo (ANIA), Francesca Lorusso (Avvocato in Trani), Francesca Romana Lupoi (Associazione "Il trust in Italia"), Elisa Merlo (Allianz Italia), Fabio Marchetti (LUISS

Guido Carli), Matteo Migazzi (dottore commercialista in Roma), Enzo Mignarri (Dottore commercialista in Firenze), Giuseppe Molinaro (Federazione Italiana delle BCC-CR), Domenico Muratori (già Banca Intesa), Andrea Nobili (ABI), Francesco Odoardi (Università del Salento), Maria Grazia Ortoleva (Università di Verona), Renzo Parisotto (già UBI), Giorgio Pedrazzi (UNIBS), Concetta Ricci (Università del Molise), Giacomo Ricotti (Banca d'Italia), Francesco Rubino (Cordusio Fiduciaria), Alessandra Sanelli (Banca d'Italia), Alessandro Savoia (Dottore commercialista in Modena), Ilario Scafati (Ministero dell'Economia e delle Finanze), Gabriele Scalvini (Banca Intesa Sanpaolo), Gianfilippo Scifoni (ANIA), Gianluca Selicato (Università Aldo Moro di Bari), Paolo Stizza (Avvocato in Milano), Alessandro Sura (Sapienza Università di Roma), Matteo Tambalo (Dottore commercialista in Verona), Laura Torzi (Avvocato in Roma), Fabrizio Vedana (Across fiduciaria), Walter Vigo (Unicredit Italia), Stefano Zagà (Università dell'Insubria), Olivia Maria Zonca (Paribas succursale di Milano)

Comitato dei revisori

Marco Allena (Università Cattolica del Sacro Cuore), Fabrizio Amatucci (Università Federico II, Napoli), Maurizio Arcari (Università degli Studi di Milano Bicocca), Massimo Basilavecchia (Università di Teramo), Mauro Beghin (Università di Padova), Gianluigi Bizioli (Università di Bergamo), Pietro Boria (Sapienza Università di Roma), Clelia Buccico (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), Andrea Carinci (Università di Bologna), Loredana Carpentieri (Università Parthenope, Napoli), Silvia Cipollina (Università di Pavia), Andrea Colli Vignarelli (Università di Messina), Alberto Comelli (Università di Parma), Angelo Contrino (Università Commerciale L. Bocconi), Daria Coppa (Università di Palermo), Paola Coppola (Università Federico II, Napoli), Roberto Cordeiro Guerra (Università di Firenze), Caterina Corrado Oliva (Universitas Mercatorum), Francesco Crovato (Università di Ferrara), Lorenzo Del Federico (Università di Chieti-Pescara), Andrea Fedele (emerito La Sapienza Università di Roma), Valerio Ficari (Università Tor Vergata, Roma), Piera Filippi (Università degli Studi di Bologna), Stefano Fiorentino (Università Parthenope, Napoli), Guglielmo Fransoni (Università di Foggia), Maria Cecilia Fregni (Università di Modena e Reggio Emilia), Carlo Garbarino (Università Commerciale L. Bocconi), Alessandro Giovannini (Università di Siena), Marco Greggì (Università di Ferrara), Antonio Guidara (Università di Catania), Alberto Incollingo (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), Giuseppe Ingraio (Università di Messina), Alessio Lanzi (Università degli Studi di Milano Bicocca), Agostino Ennio La Scala (Università degli Studi di Palermo), Rosa Lombardi (Sapienza Università di Roma), Raffaello Lupi (Università Tor Vergata, Roma), Alberto Marcheselli (Università di Genova), Enrico Marelo (Università di Torino), Giuseppe Melis (LUISS Roma), Rossella Miceli (Sapienza Università di Roma), Francesco Montanari (Università di Chieti-Pescara), Salvatore Muleo (Università della Calabria), Mario Nussi (Università di Udine), Maurizio Onza (Università Europea di Roma), Simone Pellegrino (Università degli Studi di Torino), Antonio Perrone (Università di Palermo), Pasquale Pistone (Università di Salerno), Gaetano Ragucci (Università Statale di Milano), Francesco Randazzo (Università di Catania), Guido Salanitro (Università di Catania), Nicola Sartori (Università degli Studi di Milano Bicocca), Roberto Schiavolin (Università di Padova), Pietro Selicato (Sapienza Università di Roma), Maria Vittoria Serranò (Università di Messina), Dario Stevanato (Università di Trieste), Thomas Tassani (Università di Bologna), Loris Tosi (Università Ca' Foscari, Venezia), Mauro Trivellin (Università di Padova), Francesco Tundo (Università di Bologna), Marco Versiglioni (Università di Perugia), Antonio Viotto (Università Ca' Foscari, Venezia)

Strumenti finanziari e fiscalità SFEF

aprile 2025 - numero 1

www.sfef.it

Il sito della Rivista www.sfef.it offre un costante aggiornamento sui temi di interesse fiscale relativi agli strumenti finanziari e non solo.

L'area web consente di navigare nell'archivio dei fascicoli pubblicati e consultarne gli articoli: questi, taggati per argomento e ricercabili per parola chiave, si prestano ad una lettura filtrata e circoscritta all'area tematica prescelta dal lettore.

Sfef.it ospita anche news su temi di attualità e letture specifiche su argomenti fiscali e contabili, segnala le più interessanti sentenze in materia e rinvia alla prassi e agli orientamenti dei più qualificati interlocutori di settore.

Sempre in primo piano l'editoriale dell'ultimo fascicolo e il commento di emergenti novità fiscali.

I contributi del presente fascicolo sono stati valutati da:
Loredana Carpentieri – Thomas Tassani

La Redazione ha sede presso via Agnello 5, 20121 Milano (MI)

Amministrazione:

Pacini Editore Srl, via Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (PI)

Tel. 050 313011 • Fax 050 3130300

www.pacinieditore.it • info@pacinieditore.it

I contributi pubblicati su questa rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre, proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

Registrazione presso il Tribunale di Milano, 30 ottobre 2009, n. 486

Direttore responsabile

Giuseppe Corasaniti (Università di Brescia)

EDITORIALE

| | |
|---|---|
| <i>Le ragioni del nuovo corso della Rivista</i> | 3 |
| di GIUSEPPE CORASANITI e FRANCO PAPARELLA | |

DOTTRINA

| | |
|--|---|
| <i>Brevi riflessioni sulla nuova disciplina dei redditi finanziari e d'impresa</i> | 7 |
| di FRANCO GALLO | |

| | |
|---|----|
| <i>Alcune riflessioni sull'auspicabile riforma del regime impositivo dei redditi finanziari</i> | 13 |
| di GIUSEPPE CORASANITI - FRANCO PAPARELLA | |

| | |
|--|----|
| <i>I redditi di capitale nel quadro della riforma tributaria</i> | 27 |
| di LAURA CASTALDI | |

| | |
|---|----|
| <i>Considerazioni a margine dei principi di delega per una categoria unitaria dei redditi di natura finanziaria</i> | 37 |
| di VALERIA MASTROIACOVO | |

| | |
|---|----|
| <i>Le cripto-attività non finanziarie</i> | 51 |
| di MARIA PIERRO | |

| | |
|--|----|
| <i>Verso l'unificazione dei redditi finanziari. Il ruolo degli intermediari e i regimi di tassazione</i> | 61 |
| di ANTONIO MARINELLO | |

| | |
|--|----|
| <i>Il prelievo sostitutivo e la rideterminazione del valore delle partecipazioni</i> | 73 |
| di PIER LUCA CARDELLA | |

| | |
|--|----|
| <i>Profili internazionali ed europei nella Riforma fiscale dei redditi finanziari: l'inerzia del legislatore e la supplenza della giurisprudenza</i> | 83 |
| di GIUSEPPE MARINO - ANDREA MONACI | |

| | |
|--|----|
| <i>Il regime fiscale degli strumenti finanziari digitali</i> | 93 |
| di ALESSANDRA SANELLI | |

| | |
|--|-----|
| <i>Il regime fiscale dei contratti di affidamento fiduciario</i> | 109 |
| di FABIO MARCHETTI | |

| | |
|---|-----|
| <i>Sulla disciplina dei dividendi nell'imponibile Irap delle banche</i> | 119 |
| di ROBERTO SCHIAVOLIN | |

| | |
|---|-----|
| <i>Acquisto di azioni proprie e abuso del diritto</i> | 129 |
| di STEFANO ZAGÀ | |

GIURISPRUDENZA

| | |
|---|-----|
| <i>Autonomia patrimoniale del fondo e «limiti» alla responsabilità tributaria della società di gestione</i> | 143 |
| di FRANCESCA FASSÒ | |

I redditi di capitale nel quadro della riforma tributaria*

Capital Income in the Context of Tax Reform

Laura Castaldi

SOMMARIO: 1. Le indicazioni della legge delega. – 2. L'impatto sullo *status quo*. – 3. La confluenza nei redditi di natura finanziaria. – 4. Possibili problematiche di sistema. – 5. Ulteriori possibili questioni di coordinamento (e non solo).

Riassunto: La riforma tributaria incide in modo significativo sulla categoria dei redditi di capitale prevedendo l'introduzione della categoria dei redditi di natura finanziaria: la scelta del legislatore delegante desta non pochi interrogativi e pone numerose questioni problematiche.

PAROLE CHIAVE: Riforma tributaria – Redditi di capitale – Redditi di natura finanziaria

ABSTRACT: *The tax reform significantly impacts the category of capital income by introducing the category of financial income: the choice of the delegating legislator raises several questions and poses numerous problematic issues.*

Keywords: *Tax reform – Capital income – Financial income*

1. Le indicazioni della legge delega

La mia relazione dovendosi raccordare con quelle dei Colleghi che seguiranno e dunque dovendo evitare di sconfinare in terreno altrui, si concentrerà squisitamente sui redditi di capitale e sull'incidenza che è destinato a spiegare nei loro confronti il disegno della riforma.

L'attenzione, dunque, non può che concentrarsi sul disposto di cui all'art. 5, L. 111/2023: norma che però, circostanza abbastanza singolare – a differenza delle altre categorie reddituali, diligentemente elencate e fatte oggetto di specifiche direttive di delega – non reca menzione dei redditi di capitale ma piuttosto si riferisce ad una neocostituita categoria di redditi di natura finanziaria.

* Contributo non sottoposto a referaggio perché testo di relazione.

Con una possibile prima opzione interpretativa: che la legge delega si occupi e si preoccupi (solo) di creare una settima categoria di reddito destinata ad accogliere quelle fattispecie, attualmente annoverate rispettivamente tra i redditi di capitale e tra i redditi diversi, riconducibili sotto l'ombrello concettuale dei redditi di "natura finanziaria", rimanendo in vita le categorie originarie e, in specie, appunto, quella dei redditi di capitale la quale ultima finirebbe per ricomprendere le fattispecie, residue, a tale neocostituita categoria dei redditi di natura finanziaria estranee e ad essa non sussumibili.

Soluzione sicuramente ipotizzabile ma che si espone a due obiezioni.

La prima, che le fattispecie residue, ferma la loro tutt'altro che pacifica individuazione, probabilmente avrebbero poco o nulla che le accomunerebbe fra loro onde la difficoltà di reperirne un tratto ontologico e così un cardine definitorio generale, per la parte "sopravvissuta" della categoria dei redditi di capitale.

La seconda, che i dati desumibili dai lavori preparatori, dalle audizioni e dalla stessa legge delega non sembrano deporre in tal senso.

Mi sembra insomma di poter dire che nel disegno della legge delega la categoria dei redditi di capitale è destinata ad essere integralmente attratta e inglobata nell'orbita della neo costituita categoria dei redditi di natura finanziaria nella quale andrebbero altresì a confluire anche alcune delle fattispecie impositive, ma non tutte, attualmente allocate nella categoria dei redditi diversi: e segnatamente quelle comunemente ricadenti sotto l'ombrello denominativo di "redditi diversi di natura finanziaria" oggetto della relazione che seguirà alla mia.

Dunque, quella dei redditi di capitale è una categoria reddituale che nel disegno della riforma sembrerebbe destinata ad essere soppressa, deponendo in questo senso:

- l'art. 5 della legge delega che dispone la previsione di un'unica categoria reddituale – quella dei redditi di natura finanziaria – mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono "redditi di natura finanziaria" facendo riferimento alle ipotesi "attualmente configurabili come redditi di capitale" e "redditi diversi di natura finanziaria"

- l'elaborato dell'Associazione italiana dei professori e degli studiosi di diritto tributario (al cui articolato evidentemente si è ispirato, seppur in parte, il legislatore delegante) che più esplicitamente e a più riprese nell'esprimersi in termini di unificazione si riferisce a "tutte le ipotesi che attualmente costituiscono redditi di capitale di cui all'art. 44 t.u.i.r." come destinate a migrare nella nuova categoria reddituale: preoccupandosi altresì di estrapolare talune specifiche fattispecie che reputa eccentriche rispetto alla norma di chiusura di cui all'art. 44, comma 1, lett. h) TUIR e in quanto tali non annoverabili a stretto rigore tra i redditi di natura finanziaria – ivi espressamente descritti come "qualsiasi provento derivante dall'impiego del capitale nonché le plusvalenze realizzate e i differenziali conseguiti in dipendenza di o in relazione ai prodotti finanziari e strumenti finanziari comunque denominati" – e che, dunque, dovrebbero andare a ricollocarsi nell'area dei redditi diversi.

Circostanza, quest'ultima, che potrebbe manifestare meno criticità di quanto, inizialmente e *aliunde*, ho ritenuto prefigurare: considerato che l'operazione è già stata sperimentata (ed ha quindi un suo precedente tutto sommato indolore) con riferimento a "i premi e le vincite delle lotterie dei concorsi a premio dei giochi e delle scommesse": *ab origine* contemplati tra i redditi in cat. A) nella disciplina dell'imposta di R.M. (e in occasione della riforma del 1970 traghettati *de plano* nell'art. 41, lett. g), D.P.R. n. 597/1973 e solo con il varo del TUIR n. 917/1986 allocati tra i redditi diversi nell'art. 81, lett.

d), TUIR ed ora infatti rinvenibili all'art. 67, lett. d), TUIR): salto di categoria del quale si rinviene eco, costituendone retaggio di memoria, e nella previsione di loro assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ex art. 30, D.P.R. n. 600/1973, per un verso, e nella, ad esso regime impositivo strettamente funzionale, prevista loro tassazione “*per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione*” (che richiama testualmente il disposto dell'art. 45, TUIR), per l'altro.

Come dire: c'è già una certa qual consuetudine di fluidità osmotica tra redditi di capitale e redditi diversi – sottolineata anche dall'attuale dizione iniziale dell'art. 67, TUIR – che forse potrebbe avallare e giustificare la proposta di far confluire le fattispecie ora annoverate tra i redditi di capitale, ma non riconducibili a stretto rigore al tratto ontologico della categoria, tra i redditi diversi. In disparte la potenziale insidiosità di questi traghettamenti: sia quanto al loro impatto rispetto alle Convenzioni contro le doppie imposizioni sia rispetto ai criteri di territorialità di cui all'art. 23, TUIR.

2. L'impatto sullo status quo

Ciò detto, questo della prevista soppressione della categoria dei redditi di capitale mi sembra già essere un primo punto e spunto di riflessione.

Con l'attuazione *in parte qua* della riforma, verrebbe invero a decretarsi la scomparsa di una categoria reddituale di antichi natali (essendo già contemplata nell'originaria disciplina dell'imposta di ricchezza mobile redditi di cat. A) e che, pur con tutte le cautele del caso, ha mantenuto un significativo grado di stabilità nella conformazione della sua disciplina nel tempo secondo parametri che non è inopportuno ricordare in questa sede.

a) *in primis* quello della determinazione dell'imponibile “senza alcuna deduzione” che, se originariamente risponde alla logica dell'intrinseca produttività del capitale impiegato – il quale evocando il concetto dei frutti civili di cui all'art. 825 c.c. sta a fondamento della tutt'ora vigente presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo – e, successivamente, con gli interventi di riforma del 1997, si giustifica in ragione dell'individuazione della fonte di reddito non più nel “capitale impiegato” ma nel “rapporto negoziale avente ad oggetto l'impiego del capitale” – la quale fonte, così descritta, non ammette ontologicamente costi inerenti – è canone che si correla strettamente anche alla forma di imposizione di elezione prescelta dal legislatore (ovverosia per ritenuta d'imposta) nonché alla prefigurata difficoltà/onerosità, e per il contribuente e per gli organi di controllo, nell'individuazione dei costi inerenti: difficoltà che mi sembra riemerge sottotraccia anche nei lavori preparatori alla legge delega. Se infatti quest'ultima, collocando i redditi di natura finanziaria nell'orizzonte dei redditi da attività (e in particolare dei redditi da gestione del risparmio) attribuisce sì, giustamente e ineluttabilmente, rilevanza fiscale ai costi inerenti (si parla di “*oneri inerenti alla produzione ivi compresi quelli fiscali*”) è altrettanto vero che, almeno nell'elaborato dell'Associazione italiana dei professori e degli studiosi di diritto tributario che l'ha ispirata, essa non disdegnava la possibilità di prevederne una deducibilità “*su base effettiva o forfettaria*” (alternatività di opzione di cui peraltro si è purtroppo persa traccia nella versione finale della legge delega a differenza di quanto invece espressamente risulta previsto per i redditi di lavoro dipendente);

b) l'appena ricordato tendenzialmente generalizzato regime di tassazione mediante forme di imposizione cedolare (siano esse sostitutive proprie o improprie) che, com'è noto, ha da sempre sollevato non

poche perplessità sistematiche (non ultima, con alterne sfaccettature, quella in ordine ai tratti penalizzanti ovvero pseudo-agevolativi per il contribuente da ascrivere ad una simile opzione legislativa, sicuramente sin da subito conflittuale rispetto alla progressività dell'IRPEF);

c) l'individuazione del perimetro dei propri confini ontologici di categoria con un curioso altalenarsi di vocazioni definitorie generali accompagnate da elencazioni casistiche di fattispecie – in buona misura da ritenersi dettate da esigenze di certezza del diritto (ma non solo) – che sembra mantenersi anche nel disegno della riforma: in quest'ultimo caso probabilmente in ragione della necessità di tenere conto del moltiplicarsi di strumenti finanziari in forma digitale e delle connesse difficoltà non solo sostanziali ma altresì procedurali di descrizione della loro disciplina fiscale.

È interessante notare che l'implementazione della casistica nonostante e dopo l'introduzione, nel 1997, della pseudo norma definitoria generale dei redditi di capitale come “[altri] proventi derivanti da [altri] rapporti aventi ad oggetto l'impiego del capitale” recata dall'art. 44, lett. h), TUIR – rispetto a cui va segnalato peraltro il coevo inserimento delle lett. g-bis), g-ter) e g-quater) nel corpo dell'allora art. 41: inserimenti casistici probabilmente dettati dall'esigenza di stabilire parallelamente regole specifiche quanto alla descrizione delle rispettive basi imponibili nel corpo dell'art. 45 – è segnata:

- dall'art. 44, lett. d-bis) inserito con legge di bilancio 2017 che al contempo ha previsto l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% da parte del gestore della piattaforma;
- dall'art. 44, lett. g-quinquies) introdotto dal 2001 con parallelo inserimento dell'imposta sostitutiva a carico dell'erogante ex art. 26-ter, D.P.R. n. 600/1973.

A sottolineare che il confermato e reiterato ricorso all'approccio casistico – se per un verso segnala in qualche misura l'inadeguatezza della clausola generale di chiusura a svolgere il compito assegnatole - il più delle volte trova fondamento e si giustifica anche in ragione della necessità legislativa di descrizione di regimi di rilevazione della base imponibile e/o di imposizione *ad hoc* per singole fattispecie. L'introduzione dell'art. 44, lett. g-sexies) nel 2006, invece, almeno all'origine, difficilmente si spiega nell'ottica appena descritta – posto che solo nel 2019 alla novella fattispecie viene a correlarsi l'inserimento di una norma specifica sulla determinazione dell'imponibile qual è l'art. 45, comma 4 *quater* TUIR – e piuttosto l'intervento normativo sembra certificare una qualche eccentricità dell'ipotesi ivi contemplata rispetto al tratto ontologico della categoria e dunque, la non idoneità, di per sé, della clausola di chiusura a ricomprenderne i tratti nel proprio alveo definitorio: ne sarebbe riprova il fatto che proprio i redditi di cui all'art. 44, lett. g-sexies) sono stati annoverati dalla dottrina tra quelli che, in sede attuativa in parte qua della riforma, sarebbero suscettibili di riallocarsi nella categoria dei redditi diversi secondo lo schema operativo descritto *in apicibus* del presente contributo. Con il che – è giusto il caso di sottolinearlo – troverebbe conferma *a contrariis* che le altre fattispecie casistiche aggiunte, pur successivamente al 1997, nell'elencazione di cui all'art. 44 TUIR andrebbero invece intese come specificazioni della clausola generale e dettate piuttosto da esigenze di certezza del diritto ovvero, come già detto, dalla necessità di ricollegarvi puntuali disposizioni di rilevazione di imponibile ovvero di imposizione. E fermo restando che il neo introdotto art. 2, comma 4-bis dello Statuto dei diritti del contribuente potrebbe ulteriormente giustificare, nell'ottica della riforma, la scelta di mantenimento della descrizione per casistica e avallarne anzi un potenziamento: con il che le criticità che sempre

hanno contrassegnato la categoria in punto di esaustività /stabilizzazione delle fattispecie probabilmente non cesseranno di manifestarsi.

Non solo.

È singolare e curioso osservare che la progettata confluenza per assorbimento della categoria reddituale in esame nella neo introducenda categoria dei redditi di natura finanziaria avverrebbe in un momento storico in cui – realizzatasi compiutamente una parabola evolutiva del sistema intrapresa a far data dalla riforma Visco del 1996 – la categoria dei redditi di capitale vede decisamente rafforzata la sua autonomia identitaria avendo reciso definitivamente il suo cordone ombelicale con (e così emancipandosi dal) l'imposta sui redditi societari: stante la sistematicamente coerente allocazione degli utili (quale che sia la connotazione della partecipazione da cui scaturiscono) nell'area concettuale dei redditi derivanti dal rapporto di impiego del capitale investito e, dunque, qualcosa di altro e diverso sia soggettivamente che oggettivamente rispetto al reddito societario. Approdo che, nel remoto, affonda le sue radici primigenie – di nuovo – nel mutamento definitorio della categoria registratosi nel 1997 – con la descrizione dei redditi di capitale come “*proventi derivanti da rapporti aventi ad oggetto l'impiego del capitale*”, a fronte della previgente descrizione in termini di “*proventi in misura definita derivanti dall'impiego del capitale*”. Anche qui il discorso potrebbe essere più complesso e ci porterebbe molto lontano: è infatti sempre interessante notare come il principio di attrazione del reddito d'impresa – che interessa espressamente i redditi fondiari (art. 43 TUIR) e i redditi di capitale (art. 48 TUIR) – nei confronti dei redditi fondiari (*sub specie* dei redditi di fabbricati perché il discorso si fa più complesso per il reddito dei terreni che è già in qualche misura reddito da attività) e nei confronti dei redditi di capitale abbia valenza diversa: laddove in quest'ultimo caso – quello appunto dei redditi di capitale – il trascinarsi (il cd. effetto attrattivo) si registra non solo sul piano qualificatorio ma anche quantificatorio. Anche se, è altrettanto vero, venendo meno il principio di attrazione (ad es. per decommercializzazioni o, in radice, per carenza di soggettività IRES) entrambi tendono a riespandere la loro autonomia identitaria: come dimostra, per quanto qui interessa, il disposto di cui all'art. 26, D.P.R. n. 600/1973 laddove si stabilisce che le ritenute ivi previste siano applicate a titolo di imposta nei confronti dei soggetti “esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche” (sic!) e “in ogni altro caso”.

Senza divagare oltre, è un fatto che si stia parlando di una categoria reddituale, quanto meno per i suoi retaggi storici, tutt'altro marginale nell'architettura di sistema del Testo Unico: insomma un oggetto da maneggiare con cura.

3. La confluenza nei redditi di natura finanziaria

Tutto ciò premesso, va però preso atto che, in sé, la circostanza della decretata scomparsa della categoria non dovrebbe essere ostacolata *a priori* né indurci a preconcetti atteggiamenti di rifiuto: altrimenti saremmo costretti all'immobilismo giuridico.

Del resto, e come si è già rilevato altrove, la prospettiva prefigurata dal legislatore delegante non è nuova: tutt'altro. Non sono mancate nel corso del tempo riflessioni sull'opportunità di dar seguito ad un sistema di rilevazione unitaria dei cd. redditi di natura finanziaria (intesa come attività di investimento in prodotti finanziari, gestione del risparmio) e sollecitazioni dottrinali in tal senso: richiamo,

al riguardo, un contributo scritto a quattro mani con il collega Corasaniti tanti anni fa e il titolo della sessione di oggi pomeriggio nonché l'intervento del prof. Marinello mi sembra induca a incanalare le riflessioni sotto questo versante. In questi termini, d'altronde, è giusto il caso di ricordarlo, si era già orientata la legge delega 80/2003: sebbene – sotto questo profilo – rimasta inattuata.

Ciò che però e semmai deve indurci alla cautela sono le esperienze pregresse che ci hanno raccontato di progettate migrazioni normative (apparentemente indolori e quasi necessitate da esigenze sistematiche) rivelatesi poi assai più insidiose di quanto potevano risultare ad un primo approccio e così, di fatto, mai realizzatesi.

La mente corre al disposto traghettamento degli enti non commerciali nell'area dell'IRE previsto dalla legge delega di riforma n. 80/2003 (e di cui si rinviene ancora traccia anacronistica nell'art. 4, lett. q), D.Lgs. n. 344/2003), nell'ottica commendevole di rendere quella che un tempo era IRPEG e poi è stata l'IRE l'imposta sui soggetti-imprese e l'IRPEF (che sarebbe dovuta diventare, appunto, IRE) l'imposta deputata a colpire i soggetti con redditività rilevata per categorie e non riconducibile ad un unicum: sappiamo come è andata a finire.

In ogni caso, il previsto confluire dei redditi di capitale nell'alveo della categoria dei redditi di natura finanziaria di novella introduzione ha da essere riguardato nell'ottica di un generale spostamento del sistema verso una logica di rilevazione del reddito che – abbandonati gli ultimi retaggi di suo inquadramento come reddito da fonte cespite (assetto concettuale che sembra in qualche misura resistere, pur con molta difficoltà, solo nell'ambito dei redditi fondiari rinvigorito, paradossalmente, proprio dalla recente prassi sulla tormentata vicenda concernente i margini di invocabilità dell'agevolazione di cui all'art. 6, D.P.R. n. 601/1973 per effetto di quanto emerge dalle circ. 15/E del 2022 e 35/E del 2023) ovvero da rapporto negoziale (macrocategoria che sembra destinata a definitivamente sparire con la contestuale riforma del reddito di lavoro dipendente) – lo colloca a tutti gli effetti nell'orbita dei redditi da attività redditualmente rilevante: più precisamente attività di gestione del risparmio, attività di investimento in prodotti finanziari cui si correla ineluttabilmente la figura dell'“investitore”.

Tant'è: la disciplina di rilevazione dell'imponibile prefigurata dal legislatore delegante come riservata a questa nuova categoria reddituale pare chiaramente modellarsi e trarre ispirazione dalla disciplina vigente del cd. risparmio gestito di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 461/1997 che non sembra però del tutto adeguato alla bisogna rischiando di tradursi in un ennesimo travaso affrettato destinato a scontrarsi irriducibilmente con il “fuori contesto”. È sufficiente por mente al fatto che il vigente regime del risparmio gestito opera solo sull'unitaria rilevazione della base imponibile e non sulla classificazione dei redditi e comunque solo su base opzionale e necessariamente per il tramite dell'intervento dell'operatore professionale, soggetto gestore intermediario finanziario, quando invece nella prospettiva della riforma, a tacer d'altro, la sua applicazione in via di principio sarebbe rimessa al contribuente in sede di dichiarazione laddove il regime del cd. “risparmio intermediato” è sì previsto ma solo come opzionale.

4. Possibili problematiche di sistema

Non è però su questo che vogliamo soffermarci.

Quanto piuttosto sull'assetto di principio sposato dalla riforma *in parte qua* e sui presupposti che ne stanno a postulato: perché collocarsi nell'orizzonte del reddito da attività (*sub specie* di attività di investimento del risparmio) impone ineluttabilmente di fare i conti con una dimensione temporale di abitudine: (almeno programmatica) stabilità, continuità. Un'attività per essere tale non può che presupporre, almeno nelle intenzioni, una durevolezza nel tempo: da cui appunto, in chiave di precipitato di disciplina, il riporto in avanti delle perdite ecc.

Ebbene: non siamo sicuri che una simile prospettiva sia in grado di ricomprendere tutto ciò che attualmente è ricondotto rispettivamente all'area dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. Tant'è che – a nostro parere saggiamente – il legislatore del 1997 ha piuttosto scelto di descrivere un regime *ad hoc*, per l'appunto opzionale, per quando e solo a condizione che si integrino gli estremi (affatto specifici e peculiari) del risparmio gestito, non andando oltre.

Che il problema ci sia e vada attentamente considerato lo dimostra, d'altronde, il fatto che ad esso non è rimasta insensibile la dottrina: la quale, nell'elaborato più volte citato in questo scritto, pur prevedendo in via di principio il regime di unitaria rilevazione del risultato di gestione con autoliquidazione dell'imposta sostitutiva da parte del contribuente e, in via opzionale, il regime del cd. risparmio intermediato, aveva previsto tuttavia un'ulteriore degradata ipotesi “*che il contribuente opti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui singoli redditi finanziari corrisposti dal soggetto erogante sostituto d'imposta*”: con un'apertura al mantenimento di un sistema cedolare di imposizione (mediante ritenute alla fonte a titolo d'imposta ovvero imposte sostitutive) di cui purtroppo faticiamo a rinvenire sicura traccia nella legge delega.

Con tutte le riserve che a ciò si correlano.

Ed infatti una delle questioni sul tappeto, squisitamente concernente i redditi di capitale, riguarda proprio il possibile impatto che la disciplina prevista dalla riforma – quanto alla rilevazione unitaria della base imponibile dei redditi cd di natura finanziaria e loro imposizione con un'imposta sostitutiva *ad hoc* in sede dichiarativa – è destinata a spiegare sul sistema delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta e delle imposte sostitutive versate dall'intermediario interveniente nella riscossione (vd. art. 2, D.Lgs. n. 239/1996) ad oggi vigente: un sistema di imposizione blindato che, nel tempo, ha avuto una forza di resistenza di non poco conto proprio per la sua snellezza, semplicità applicativa ma anche per la straordinaria efficienza, in chiave di garanzia di continuità quanto a flussi di gettito per l'Erario, che è stato capace di dimostrare (probabilmente uno dei fondamenti giustificativi di quella non elevata pressione fiscale che lo caratterizza: spesso denunciata e che meriterebbe invero più meditati approfondimenti) rispetto al quale il coordinamento con il disegno della riforma è ancora molto da indagare.

5. Ulteriori possibili questioni di coordinamento (e non solo)

Non solo. Ci sono una serie di questioni, forse di minor cabotaggio, che però la decretata scomparsa della categoria dei redditi di capitale potrebbe far emergere tanto inaspettatamente quanto urgentemente.

Innanzitutto c'è da capire come potrebbe incidere la riforma (e il previsto regime di tassazione obbligatoriamente tramite imposta sostitutiva dei redditi di natura finanziaria) con riguardo ai redditi di

fonte estera avuto riguardo all'art. 18 TUIR: norma che, attualmente, riferendosi ai redditi di capitale, appunto, di fonte estera, prevede per il contribuente che li percepisca direttamente senza intermediario, in alternativa all'assoggettamento all'imposta sostitutiva, la possibilità di optare per la concorrenza all'imponibile complessivo IRPEF al fine di fruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e, dove, la espressamente prevista esclusione da un simile regime opzionale dei dividendi di fonte estera (che dunque ad oggi sono obbligatoriamente soggetti a imposizione sostitutiva sia quando percepiti per il tramite dell'intermediario sia quando percepiti direttamente da contribuente) ha visto la Corte di Cassazione, in applicazione del regime convenzionale, riconoscere al contribuente il diritto al rimborso del suddetto credito d'imposta. Posto che un siffatto approdo giurisprudenziale potrebbe paventare pericoli di futura estensione del suo ambito di applicazione una volta che il regime sostitutivo diventasse generalizzato e obbligatorio per tutti i redditi di natura finanziaria come previsto dalla riforma.

Andrebbe poi valutato l'impatto del disegno della riforma avuto riguardo a fenomeni che attengono più strettamente all'area dell'accertamento.

L'introduzione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta generalizzata per gli utili societari percepiti dalle persone fisiche con riferimento a partecipazioni non relative all'impresa ha avuto sicuramente delle ricadute positive (in chiave di semplificazione applicativa e snellezza processuale) con riferimento alla consolidata (seppur discutibile) prassi che vede gli Uffici imputare per trasparenza ai soci pro quota il maggior reddito imponibile accertato in capo alle società di capitali a ristretta base societaria: fermo il tema dell'imputazione del reddito ai soci al lordo o al netto dell'IRES accertata in capo alla società, non v'è dubbio che il nuovo regime sembra, almeno astrattamente, consentire di indirizzare e accentrare l'accertamento (sia in sede amministrativa che giurisdizionale) unitariamente in capo alla società nella sua duplice veste di contribuente per l'IRES dovuta sul maggior reddito societario accertato e di sostituto d'imposta per la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito imputato pro quota a carico dei soci (salvo poi il tema di come attivare la coobbligazione solidale dei soci di cui *ex art.* 35, D.P.R. n. 600/1973). Ci resta difficile valutare l'impatto (non necessariamente negativo) che la riforma potrebbe ingenerare rispetto ad un contesto operativo siffatto: ma sicuramente la tematica merita di essere attenzionata.

Va infine considerato che ad oggi vi sono alcune categorie di contribuenti che presentano disallineamenti di regime tra redditi diversi di natura finanziaria e redditi di capitale e rispetto ai quali dunque il disegno della riforma sembra richiedere, a monte, scelte di campo e la risoluzione di problematiche più complesse.

Emblematico è il caso degli enti non commerciali rispetto ai quali c'è da chiedersi come sia destinata a incidere la disciplina dei redditi di natura finanziaria delineata dalla riforma posto che, se il regime di tassazione loro riservato per redditi di capitale e redditi diversi è tendenzialmente omologo a quello delle persone fisiche così non è per gli utili societari che – siano o meno conseguiti come redditi di capitale – attualmente, per effetto di quanto disposto dal D.M. 26 maggio 2017, concorrono all'imponibile IRES per il 100% dell'ammontare laddove, per contro, le plusvalenze da cessione delle relative partecipazioni quando realizzate come redditi diversi sono da ritenere soggette a imposizione sostitutiva del 26% *ex art.* 5, D.Lgs. n. 461/1997 (nonostante l'ambiguità sul punto dell'Agenzia delle Entrate

nella risposta ad interpello n. 158/2023). Ma omologhe considerazioni probabilmente potrebbero farsi con riferimento agli enti privi di soggettività passiva IRES di cui all'art. 74 TUIR che se per un verso sono sicuramente soggetti alla ritenuta d'imposta di cui all'art. 26 D.P.R. n. 600/1973 sui redditi di capitale ivi contemplati e all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 239/1996 per espressa disposizione di legge, è meno certo scontino l'imposizione sui redditi diversi di natura finanziaria (visto che, al contrario di quanto sopra, niente viene espressamente detto al riguardo nel corpo dell'art. 5, D.Lgs. n. 461/1997).

Insomma, e per concludere, non sono pochi i nodi da sciogliere per dar seguito a questo profilo della legge delega di riforma: forse non è un caso che ad oggi, *in parte qua* la stessa sia rimasta ancora inattuata.

Bibliografia essenziale

CASTALDI L., *I redditi di natura finanziaria e le categorie reddituali*, in *Rass. trib.*, 2023, 746 ss.

CASTALDI L. – CORASANITI G., *Per un'ipotesi di definizione dei redditi finanziari quale distinta categoria di reddito originatasi dall'unificazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria*, in AA.Vv., *I redditi finanziari. Determinazione della categoria e prospettive di riforma*, (a cura di F. Marchetti), Roma, 2016, 31 ss.

CORASANITI G., *Diritto tributario delle attività finanziarie*, Milano 2012

CORASANITI G., *Tassazione dei redditi di natura finanziaria: principi e criteri direttivi troppo generici e indeterminati*, in *Fisco*, 2021, 4007 ss.

GALLO F., *La nozione di redditi di capitale alla luce del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461*, in *Dir. prat. trib.*, 1998, 1219 ss.

GALLO F., *Il reddito di capitale come frutto economico*, in *Fisco*, 1998, 6522 ss.

MARCHETTI F., *I redditi finanziari: presentazione delle conclusioni del Gruppo di lavoro costituito nell'ambito delle ricerche sulla riforma dell'IRPEF promosse dall'Associazione Italiana dei professori di Diritto Tributario*, in *Innov. dir.*, 2015, 100 ss.

MARCHETTI F., *I redditi finanziari. La riforma della tassazione sui redditi finanziari fra scelte tecniche e riforma dell'imposizione sul reddito*, in AA.Vv., *I redditi finanziari: determinazione della categoria e proposte di riforma*, (a cura di MARCHETTI F.), Roma, 2016, 1 ss.

MARINELLO A., *Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria*, Torino, 2018

MARINELLO A., *I regimi di tassazione dei redditi di natura finanziaria*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2019, 533 ss.

RINALDI R., *Contributo allo studio dei redditi di capitale*, Milano, 1989.